

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CENTROBANCA ZERO COUPON 2002-2007
di nominali Euro 3.000.000 Cod.ISIN IT0003236095
REGOLAMENTO**

Art. 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario "Centrobanca Zero Coupon 2002/2007" codice ISIN IT0003236095 di Euro 3.000.000 è emesso da Centrobanca S.p.A. con sede in Milano (di seguito l'Emittente). Il prestito è costituito da n. 3.000 obbligazioni dell'importo nominale di 1.000 Euro ciascuna non frazionabile. L'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 787,25 cadauna, corrispondente al 78,725% del valore nominale.

Art. 3 - Durata

Il prestito ha una durata di 5 (cinque) anni, a partire dal 6 febbraio 2002 e sino al 6 febbraio 2007.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento dal 6 febbraio 2002.

Art. 5 - Interessi

La differenza di Euro 212,75 lordi per obbligazione fra l'importo corrisposto alla scadenza del prestito e il prezzo di emissione rappresenta gli interessi del 4,90 % annuo lordo (Act/Act), sull'importo pari al prezzo di emissione con capitalizzazione annuale.

Art. 6 - Rimborso

Il prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione il 6 febbraio 2007 - per il tramite della Monte Titoli S.p.A. - senza deduzione per spese e al netto delle imposte e tasse di cui al successivo art. 9. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Art. 7 - Servizio del prestito

Le obbligazioni, a richiesta, saranno custodite in gestione amministrata gratuita - in subdeposito - da Centrobanca.

Art. 8 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono decorsi 10 anni dalla data alla quale il prestito è divenuto rimborsabile.

Art. 9 - Regime fiscale

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 ed al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

Art. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Centrobanca sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 11 - Garanzie

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 12 - Legge regolatrice e Foro Competente

Si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.